

Civile Ord. Sez. 5 Num. 29080 Anno 2020

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Relatore: BOTTA RAFFAELE

Data pubblicazione: 18/12/2020

### ORDINANZA

2990  
2020

sul ricorso iscritto al n. 30418/2018 R.G. proposto da  
Derlindati Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, via XXIV Maggio  
43, presso l'avv. Mario Del Vaglio, che lo rappresenta e difende  
giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 173,  
presso l'avv. Harald Bonura, che lo rappresenta e difende giusta  
delega in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Regionale dell'Emilia  
Romagna (Bologna), Sez. 7, n. 1713/07/18 del 24 maggio 2018,  
depositata il 21 giugno 2018, notificata il 16 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dell'8 ottobre  
2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che le parti hanno prodotto memorie e che il P.G. non ha  
depositato conclusioni scritte;

1. La controversia concerne l'impugnazione di un provvedimento di diniego del rimborso ICI chiesto dal contribuente per gli anni dal 2003 al 2009 relativamente ad un terreno di cui il contribuente sosteneva di aver verificato la natura pertinenziale e il conseguente erroneo pagamento del tributo per le annualità considerate;

2. Il ricorso era respinto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste il Comune di Parma con controricorso;

3. Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per il loro evidente collegamento logico, il contribuente denuncia sotto il profilo della violazione di legge, dell'omessa motivazione e del mancato esame di punto decisivo la sentenza impugnata per l'esclusione del carattere pertinenziale dell'area controversa sulla base della utilizzazione edificatoria di quest'ultima e dell'utilizzo della medesima anche a parcheggio delle auto dei residenti e non solo del ricorrente.

4. Il ricorso non è fondato sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui: «In tema di ICI, l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale» (Cass. n. 25573 del 2018, nella quale si evidenzia anche che: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità»; v. anche Cass. n. 13017 del 2012). Peraltro il fatto che il terreno fosse accessibile da parte dei terzi per parcheggiare l'auto ne esclude la natura di pertinenza.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

La parte ricorrente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.900,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.900,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.